

Ordinanza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Vella, n. 5657 del 2 marzo 2021 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

BANCA

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SOCIETÀ

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BIELLA, del 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Biella ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento SOCIETÀ e del socio accomandatario, proposta da BANCA per il riconoscimento della collocazione ipotecaria del credito ammesso al chirografo derivante dall'erogazione, nel 2007, di un mutuo fondiario in favore della società, che venne poi dichiarata fallita nel 2015.
- 1.1. Il giudicante ha accolto l'eccezione revocatoria in via breve dell'ipoteca, sollevata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 66 e art. 2901 c.c., osservando: i) che era evidente la realizzazione di un negozio indiretto, non avendo la banca contestato l'utilizzo del mutuo per ripianare pregresse posizioni debitorie della società (in particolare, un debito non scaduto verso altra banca, con cancellazione dell'ipoteca che lo garantiva e conseguente iscrizione ipotecaria di primo grado, nonchè scoperti di conto corrente verso la stessa BANCA); ii) che la conoscenza dello stato di insolvenza emergeva dalla relazione L. Fall., ex art. 33 e dalla correlata documentazione (attestante l'incapacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni sin dall'anno 2007); iii) che l'eventus damni poteva consistere anche in una maggiore difficoltà di soddisfacimento delle pretese degli altri creditori.
- 1.2. BANCA ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



Ordinanza, Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Vella, n. 5657 del 2 marzo 2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 2. La banca ricorrente lamenta "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio", nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e L. Fall., art. 66, deducendo l'assoluta mancanza di allegazione e prova del cd. eventus damni, essendosi al riguardo il tribunale limitato ad osservare che "nella specie il pregiudizio arrecato è rinvenibile nell'acquisizione di un privilegio ipotecario su un'immobile della società con conseguente (e necessariamente correlativa) menomazione delle aspettative degli altri creditori (...) nell'evidente incapienza della massa attiva rispetto alla necessità di soddisfare tutte le pretese".
- 3. La censura è fondata, nei termini che si vanno ad illustrare.
- 4. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (Cass. 26331/2008, 2336/2018, 19515/2019).
- 4.1. Inoltre, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa sicchè in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 8931/2013, 1902/2015, 2336/2018, 9565/2018).
- 4.2 Occorreva dunque la prova specifica dell'esistenza, alla data dell'atto revocato, di crediti anteriori poi ammessi al passivo del fallimento, dichiarato circa otto anni dopo; tuttavia, nessuno specifico accertamento risulta al riguardo compiuto dal giudice a quo.
- 5. Il decreto impugnato va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Biella in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Biella, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy